

La disposizione relativa all'offerta migliorativa è contenuta nel regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. n. 827/1924), il quale trova applicazione generalizzata indipendentemente dal suo richiamo nei bandi di gara e non è stata abrogata né implicitamente né esplicitamente dalla successiva normativa in materia di appalti. Conseguentemente, in caso di offerte uguali il sorteggio deve ritenersi metodo di aggiudicazione meramente residuale, applicabile solo qualora non sia possibile l'esperimento migliorativo, il quale deve ritenersi rispondente ad un principio generale (in tal senso, C.G.A., 19 marzo 2002, n. 144), in quanto consente all'Amministrazione, nel rispetto anche della libera concorrenza, di ottenere la prestazione oggetto dell'appalto alle migliori condizioni di mercato (cfr. C.G.A. 19 marzo 2002, n. 144 e 15 febbraio 2005, n. 61). Non occorre la presenza di tutti i concorrenti classificatisi in parità per procedere all'esperimento migliorativo, atteso che l'art. 77 del R.D. n. 827/1924 inibisce tale procedura solo "ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta".